

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile

Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20122 Milano
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613
Fax 0331595713
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963
PI 10168770963



Gentili Clienti,

con la presente desideriamo informarLa che, **con l'art. 31 del DL 2.3.2020 n. 9**, recante disposizioni di sostegno a fronte dell'emergenza da Coronavirus, **è stato previsto l'ampliamento delle donazioni di prodotti a fini di solidarietà sociale** da parte delle imprese che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 16 della L. 166/2016. L'ambito applicativo **viene infatti esteso alle donazioni di prodotti tessili, prodotti per l'abbigliamento** e per l'arredamento, giocattoli, materiali per l'edilizia ed elettrodomestici, nonché **di PC, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico**, non più commercializzati o **non idonei alla commercializzazione per imperfezioni**, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili. Viene inoltre previsto **che il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo affinché adempia per loro conto agli obblighi previsti dalla citata norma**, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario. Il successivo **D.L. 18/2020 (c.d. D.L. Cura Italia)**, **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020**, **ha previsto**, invece, che **le erogazioni liberali in denaro ed in natura** volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus **sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%**, **per un importo non superiore a 30.000 euro**. Anche le imprese **possono beneficiare della deduzione dal reddito d'impresa**, trovando applicazione l'articolo 27 L. 133/1999. Ai fini Irap, le **erogazioni liberali in esame sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento**.

Con l'art. 31 del DL 2.3.2020 n. 9, recante disposizioni di sostegno a fronte dell'emergenza da Coronavirus, è stato previsto **l'ampliamento delle donazioni di prodotti a fini di solidarietà sociale** da parte delle imprese che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali riconosciute dall'art. 16 della L. 166/2016.

Il successivo **D.L. Cura Italia ha previsto**, invece, che **le erogazioni liberali in denaro ed in natura** volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus **sono:**

- **detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.**
- deduzione dal reddito d'impresa, ai sensi dell'articolo 27 L. 133/1999.

LA DONAZIONE DI PRODOTTI AI FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

Il citato art. 16 della L. 166/2016, con riferimento alla **cessione gratuita di prodotti alimentari**, farmaceutici e di altri prodotti **a fini di solidarietà sociale**, prevede che:

- **i beni non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa** ai sensi dell'art. 85 co. 2 del TUIR, per cui, in sostanza, **le cessioni in esame non si considerano produttive di ricavi** che concorrono alla determinazione del reddito d'impresa;
- **sotto il profilo IVA**, per tali cessioni gratuite **non opera la presunzione di cessione** di cui all'art. 1 del DPR 441/97.

AMBITO APPLICATIVO

Le suddette agevolazioni hanno ad oggetto le cessioni gratuite, in alternativa all'usuale eliminazione dal mercato, **dei seguenti beni:**

- **eccedenze alimentari;**
- **medicinali** destinati alla donazione (cfr. DM 13.2.2018);
- **articoli di medicazione;**
- **prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona**, prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, integratori alimentari, biocidi, presidi medico chirurgici, prodotti di cartoleria e di cancelleria non più commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili;
- **altri prodotti**, che saranno individuati con apposito decreto.

In tale contesto, l'art. 31 del DL 9/2020 ha introdotto la nuova lettera d-bis) al co. 1 dell'art. 16 della L. 166/2016, in base alla quale **l'ambito applicativo viene esteso alle donazioni di prodotti tessili**, prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, giocattoli, materiali per l'edilizia ed elettrodomestici, **nonché personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico**, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.

SOGGETTI BENEFICIARI DELLE DONAZIONI

I suddetti prodotti possono essere destinati:

- **alle ONLUS** (ovvero agli enti del Terzo settore non commerciali, quando saranno operative le disposizioni del Codice del Terzo settore);
- **agli enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento**, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, **promuovono e realizzano attività d'interesse generale** anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità.

ADEMPIMENTI

La disposizione si applica a condizione che:

- **per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto** (o un documento equipollente);
- **il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria** e ai comandi della Guardia di Finanza competenti, per via telematica, **una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare**, con l'indicazione, per ognuna di esse, **dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente**, nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita.
- **l'ente donatario rilasci al donatore**, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, **un'apposita dichiarazione trimestrale**, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni

ricevute, nonché **l'impegno a utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali.**

La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni, secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (il donatore è esonerato dall'obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000,00 euro).

Nel caso in cui sia **accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate**, agli effetti dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP, **nell'esercizio di un'attività commerciale.**

L'art. 31 del DL 9/2020 ha introdotto il nuovo co. 3-bis) all'art. 16 della L. 166/2016, il quale prevede che il **donatore o l'ente donatario possano incaricare un terzo di adempiere per loro conto ai suddetti adempimenti** (comunicazione del donatore e dichiarazione trimestrale dell'ente donatario), ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario.

LA EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E IN NATURA EFFETTUATE NEL 2020

L'art. 66 del successivo D.L. 18/2020 (c.d. D.L. Cura Italia) ha previsto che, **per le erogazioni liberali in denaro e in natura**, effettuate nell'anno 2020 **dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali**, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 **spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.**

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa**, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante *"Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche"*

A norma dell'art. 27 della citata L. 133/1999:

→ **"sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti (co. 1).**

→ **Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti gratuitamente ai sensi del comma 1 (co. 2).**

I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2, effettuati per le finalità di cui al comma 1, non sono soggetti all'imposta sulle donazioni (co. 3).

Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

LA VALORIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA

Il D.L. Cura Italia dispone che, ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui trattasi **si applicano**, in quanto compatibili, **le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019** rubricato *"Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore"* che stabilisce i **criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.**

L'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019 prevede che **l'ammontare della detrazione o della deduzione**, spettante in caso di erogazioni liberali in natura, debba essere quantificato **sulla base del valore normale del bene**, ai sensi dell'art. 9 del TUIR;

In pratica, assumendo il **prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari**, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi (cfr. circ. Agenzia Entrate n. 39/2005).

Per quanto riguarda, i **criteri di valorizzazione delle erogazioni aventi a oggetto:**

→ **beni strumentali, l'ammontare della detrazione o deduzione è determinato nei limiti del costo residuo non ammortizzato all'atto del trasferimento;**

→ **beni prodotti o scambiati da parte di imprese** (ad esempio, nel caso di vendite al dettaglio, le attrezzature utilizzate nei punti vendita costituiscono beni strumentali mentre le merci rientrano tra i beni prodotti e scambiati dal donante), **l'ammontare della detrazione o deduzione è determinato nei limiti del costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto**, desumibile dalle scritture contabili dei soggetti donanti.

Qualora la cessione (singolarmente considerata) riguardi beni diversi rispetto a quelli di cui sopra, e **risulti di valore superiore a 30.000 euro**, è richiesto che **il donatore acquisisca una perizia giurata con data non anteriore a 90 giorni il trasferimento del bene.**

Tale perizia risulta necessaria anche nell'ipotesi in cui, in relazione alla particolare natura dei beni, **non sia possibile desumerne il valore in base a criteri oggettivi**, quindi anche al di sotto, in questi casi, dei 30.000 euro.

L'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019 stabilisce, a livello procedurale, che **il soggetto erogante dovrà ottenere il rilascio da parte dell'ente donatario di un'apposita dichiarazione scritta contenente la descrizione analitica dei beni ricevuti**, corredati dei **relativi valori e l'impegno dell'ente a utilizzarli direttamente nel rispetto degli obblighi di destinazione** (attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale).

Nel caso di perizia, il **donatore dovrà consegnare al soggetto destinatario dell'erogazione copia della perizia stessa.**

Cordiali saluti

TBG STUDIO